



STUDIO COMAS

Comas Studio Commercialisti Associati

Consulenza Commerciale, Tributaria e del Lavoro

Dott. Ferdinando Marchetti
Commercialista – Revisore Contabile

Rag. Oscar Pandolfi
Commercialista – Revisore Contabile

Dott. Federico Marchetti
Consulente del Lavoro

Rag. Sebastiano Di Rosa
Commercialista – Revisore Contabile

A tutti i Clienti

CIRCOLARE

Oggetto: Certificazione unica.

Spettabile cliente,

con la presente, Le comunichiamo che a breve sono previste due scadenze.

Intendiamo gli adempimenti annui legati ai redditi erogati dai Sostituti d'Imposta (Datori di Lavoro/Committenti) ai propri dipendenti/collaboratori nell'anno di imposta 2015 - CU2016 (Certificazione Unica sostitutiva dell'ex-Cud).

Questo adempimento non è nuovo, è stato introdotto l'anno scorso al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di inviare a tutti i contribuenti il Modello 730 Precompilato.

Sono previsti i seguenti termini:

- entro il 28/02/2016 dovranno essere consegnate le certificazioni ai sostituiti (dipendenti, collaboratori, ecc.);
- entro il 07/03/2016 i sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente la CU all'Agenzia delle entrate;
- entro il 1 agosto 2016, verrà inviato il modello 770 Semplificato, contenente esclusivamente i quadri ST, SV, SX e SY.

I sostituti d'imposta saranno chiamati, con riferimento a quanto effettuato nel corso del 2015, ad elaborare due distinte certificazioni.

Entro la consueta data del 28 febbraio 2016, i sostituti dovranno procedere a rilasciare ai lavoratori interessati, una certificazione denominata "CU Sintetico".

Entro la scadenza del 7 marzo 2016, dovranno trasmettere le certificazioni all'Amministrazione finanziaria, con la novità che i flussi telematici inviati non saranno equivalenti al modello CU sintetico rilasciato al sostituito (dipendente, collaboratore, ecc.). Al contrario, così come chiarito nelle istruzioni, il modello trasmesso conterrà maggiori informazioni - includendo una serie di dati trasmessi, sino allo scorso anno, mediante la presentazione del modello 770 Semplificato - e sarà denominato "CU Ordinario".

La CU 2016 conterrà ulteriori importanti modifiche rispetto al 2015 in parte originate proprio dal migrazione in tale modello di alcuni dati in precedenza contenuti nel Modello 770 semplificato.

Di seguito si riportano alcune delle novità più significative:



STUDIO COMAS

Comas Studio Commercialisti Associati

Consulenza Commerciale, Tributaria e del Lavoro

*Dott. Ferdinando Marchetti
Commercialista – Revisore Contabile*

*Rag. Oscar Pandolfi
Commercialista – Revisore Contabile*

*Dott. Federico Marchetti
Consulente del Lavoro*

*Rag. Sebastiano Di Rosa
Commercialista – Revisore Contabile*

- l'obbligatorietà di riportare sempre il codice fiscale del coniuge del sostituito (dipendente, collaboratore, ecc.), ancorché non a carico, nell'apposita sezione dei familiari. Tale dettaglio permette di risolvere la problematica di compilazione del modello 730 precompilato, riscontrata lo scorso anno, laddove in casi analoghi risultava necessario intervenire manualmente, al fine di indicare nel modello dichiarativo, il codice fiscale del coniuge non a carico;
 - risulta sdoppiata la casella relativa ai redditi di lavoro dipendente, in modo da dare distinta evidenza di quanto erogato in relazione a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispetto ad eventuali erogazioni inerenti rapporti a tempo determinato. Con l'aggiunta di tale distinzione scompare la casella, presente nel vecchio modello, necessaria per indicare la natura del rapporto, a tempo indeterminato o determinato.
- Attraverso tale modifica, peraltro, non è più necessario, nei casi di certificazioni contenenti entrambe le tipologie, procedere con la predisposizione del cosiddetto "multi-modulo";
- la necessità di indicare, mediante l'apposizione del codice 2, all'apposita casella 11, denominata "Casi particolari", se sono presenti giorni per i quali non spettano detrazioni d'imposta;
 - il dettaglio degli oneri da indicare nella sezione "Oneri deducibili", mediante l'apposizione di appositi codici da rilevare dalla tabella L, annessa alle istruzioni;
 - l'inclusione nella sezione "Altri dati" della casella 477, necessaria al fine di indicare la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione (c.d. Qu.I.R.), prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi. Come precisato dalle istruzioni, tale quota non risulta rilevante ai fini del superamento dei limiti di reddito complessivo, da tenere in considerazione per poter beneficiare del bonus previsto all'art. 13, c. 1-bis, del TUIR (c.d. "bonus Irpef").

In merito alle novità, al fine di adempiere all'obbligo di riportare il codice fiscale del coniuge del sostituito anche non fiscalmente a carico, si chiede l'invio di copia della tessera sanitaria dello stesso.

Con i migliori saluti.

Dott. Federico Marchetti